

BENEFICIARI NON RESIDENTI DI TRUST ITALIANI: MANCA UNA DISCIPLINA

di Francesco Nicolosi [\(*\)](#).

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 23. - Applicazione dell'imposta ai non residenti [Testo post riforma 2004]

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 44. - Redditi di capitale [Testo post riforma 2004]

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 45. - Determinazione del reddito di capitale [Testo post riforma 2004]

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 73. - Soggetti passivi [Testo post riforma 2004]

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile ai *trust* residenti in Italia, rileva la distinzione tra *trust* opachi e trasparenti. Relativamente poco approfondito è il regime fiscale che, in entrambi i casi, può trovare applicazione laddove i beneficiari di tali *trust* siano residenti all'estero. L'ordinamento non conosce una precisa disciplina relativa ai beneficiari non residenti di *trust* residenti. Il tema può dare luogo ad alcune criticità. Peraltro, specie con riferimento ai *trust* trasparenti, la questione coinvolge questioni di grande rilevanza teorica, quali la territorialità delle attribuzioni degli enti non trasparenti, l'applicazione a tali soggetti delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e l'individuazione del soggetto intitolato a beneficiare della Convenzione.

Sommario: [1. Premessa](#) - [2. Trust residenti in Italia: regime fiscale](#) - [3. Distribuzioni di trust opachi residenti a beneficiari non residenti](#) - [4. \(segue\) Distribuzioni da parte di trust opachi commerciali](#) - [5. Imputazioni di trust trasparenti residenti a beneficiari non residenti](#) - [6. Trust e Convenzioni contro le doppie imposizioni](#) - [7. Beneficiari non residenti e Convenzioni contro le doppie imposizioni](#) - [8. Casistica connessa all'applicazione delle CDI](#) - [8.1. Trust opaco e beneficiario e redditi prodotti in Italia](#) - [8.2. Trust opaco commerciale e redditi prodotti all'estero](#) - [8.3. Trust trasparente con redditi prodotti in Italia](#) - [8.4. Trust trasparente e redditi prodotti all'estero](#)

[1. Premessa](#)

Il regime fiscale dei *trust* residenti in Italia varia a seconda della natura opaca o trasparente del *trust*.

I ***trust* trasparenti** sono i *trust* in relazione ai quali i beneficiari hanno diritto a pretendere, nei confronti del *trustee*, la distribuzione dei redditi prodotti dal *trust* stesso⁽¹⁾. Si definiscono invece ***opachi*** i *trust* in cui tale distribuzione è lasciata alla discrezionalità del *trustee*⁽²⁾. I redditi del *trust* opaco sono invece tassati in capo al *trust* stesso, con l'ordinaria aliquota IRES. Le successive distribuzioni non sono invece di regola tassate in capo ai beneficiari (fanno eccezione, come si vedrà, secondo l'Amministrazione, i *trust* commerciali)⁽³⁾. Nel caso di *trust* opaco, il reddito va determinato applicando le regole previste dagli artt. 81 ss. del T.U.I.R. in materia di reddito d'impresa, ivi inclusa la disciplina in materia di **plusvalenze esenti e di dividendi**. In caso di **distribuzione del reddito ai beneficiari "non individuati"**, si applica l'art. 44, comma 1, lett. e), del T.U.I.R., che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i *trust*.

I redditi del *trust* trasparente sono imputati per trasparenza in capo ai beneficiari, a prescindere dalla distribuzione.

I ***trust* trasparenti** sono quelli con **beneficiario di reddito "individuato"**, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario mediante imputazione per trasparenza.

Nel caso di *trust* trasparente, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a **tassazione per trasparenza** in capo al beneficiario residente come **reddito di capitale** ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R. Tale reddito è imputato in proporzione alla **quota di partecipazione** individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi

ovvero, in mancanza, in parti uguali. Il reddito imputato per trasparenza concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente con l'indicazione nel **quadro RL**, Sez. I-B, del Modello Redditi PF.

Nell'ambito della fiscalità dei *trust*, un tema relativamente poco trattato è il regime fiscale dei **beneficiari non residenti di trust**, opachi e trasparenti, **residenti in Italia**. La questione si verifica con una certa frequenza nella pratica e comporta l'approfondimento di argomenti di grande rilevanza teorica. Tra questi, si possono citare l'individuazione della residenza del *trust* in Italia, la tassazione dei beneficiari non residenti di *trust* opachi e la territorialità dei redditi prodotti in Italia dal *trust* italiano trasparente.

Alcune complessità possono inoltre sorgere nel conciliare la normativa interna con le disposizioni contenute nelle **Convenzioni** contro le doppie imposizioni, in particolare nel caso di *trust* trasparenti aventi beneficiari non residenti. In teoria, come si vedrà meglio nel seguito, i *trust* trasparenti non dovrebbero essere titolati a beneficiare delle Convenzioni in esame. Dovrebbero tuttavia poterne beneficiare i beneficiari, a determinate condizioni.

Alla luce delle indicazioni contenute nel Modello OCSE con riferimento alle entità trasparenti, dovrebbero essere esclusi da tassazione in Italia i redditi esteri conseguiti tra *trust* opachi residenti e imputati a beneficiari non residenti. Tale conclusione può essere desunta anche sulla base di alcune indicazioni contenute nella circolare n. 34/E/2022.

2. Trust residenti in Italia: regime fiscale

Ai sensi dell'art. 73, comma 3, T.U.I.R., gli enti diversi dalle persone fisiche, compresi i *trust*, si considerano residenti in Italia quando per la maggior parte del periodo di imposta hanno, in Italia, alternativamente, la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale⁽⁴⁾.

Con riferimento ai *trust*, non sembra possibile determinare la **sede legale**⁽⁵⁾. Di conseguenza la residenza sarà determinata in base agli altri due criteri⁽⁶⁾. La **sede dell'amministrazione** coincide di fatto con il luogo dove il *trustee* opera prendendo le decisioni relative alla gestione del *trust*⁽⁷⁾. L'**oggetto principale** coincide con il luogo dove viene svolta l'attività principale relativa alla gestione dell'ente⁽⁸⁾.

3. Distribuzioni di trust opachi residenti a beneficiari non residenti

In linea di principio i redditi distribuiti dai *trust* opachi⁽⁹⁾ residenti in Italia sono detassati in capo al **beneficiario**. Tale conclusione è stata confermata dall'Agenzia delle entrate sin dalla circolare n. 48/E/2007 e confermata dalle pronunce successive.

Tale conclusione è in linea di principio condivisibile. Manca infatti nell'ordinamento una norma che attribuisca rilevanza reddituale a tali distribuzioni (fatta salvo il caso, non rilevante in questa sede, di *trust* esteri non soggetti a congrua tassazione ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies, T.U.I.R.)⁽¹⁰⁾. La regola di **non imponibilità** delle distribuzioni effettuate *trust* opaco trova naturalmente applicazione anche nell'ipotesi di **beneficiari non residenti**. La distribuzione in tale ipotesi non dovrebbe dunque dar luogo ad un evento fiscalmente rilevante.

Ci si potrebbe peraltro chiedere se, in tale ipotesi, possa trovare o meno la **presunzione di redditività** di cui all'art. 45, comma 4-*quater*, T.U.I.R. Tale norma prevede una presunzione di redditività delle poste distribuite dal *trust*, in assenza di dimostrazione da parte del beneficiario del fatto che la distribuzione è attinta da riserve di capitale.

Sembra di poter fornire risposta negativa.

In primo luogo, infatti, ciò è contraddetto dallo stesso tenore letterale della norma, la quale fa riferimento solo a "*trust* esteri" e "istituti aventi analogo" che effettuano distribuzioni nei confronti di **"beneficiari residenti in Italia"**. Le distribuzioni di *trust* residenti verso soggetti non residenti ricadono dunque al di fuori dall'ambito applicativo della norma in esame.

In secondo luogo, l'applicazione di una simile presunzione alla fattispecie in questa sede esaminata sarebbe contraria alla stessa *ratio* dell'art. 45, comma 4-*quater*, T.U.I.R. Come evidenziato anche dall'Agenzia delle entrate⁽¹¹⁾, la *ratio* di tale previsione è infatti quella di intercettare le distribuzioni reddituali effettuate da *trust* residenti in **Stati a bassa fiscalità** (le cui distribuzioni come noto sono imponibili ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies T.U.I.R.). Essendo tali distribuzioni, ove aventi natura reddituale, imponibili ai fini delle imposte sui redditi, è interesse dell'Erario individuare i **proventi** in esame. Ciò al fine di distinguere tali distribuzioni reddituali dalle distribuzioni di capitale soggette invece, al limite, alla più mite

aliquota dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove applicabile. Per ragioni di tutela erariale, dunque, si presume l'**origine reddituale** delle distribuzioni, salvo il caso di dimostrazione analitica da parte del contribuente.

Invece, i proventi in questa sede analizzati, distribuiti da *trust* opachi residenti a beneficiari non residenti, sono come regola generale detassati, ove aventi natura reddituale. Di conseguenza, non vi sono ragioni di cautela erariale che spingano a presumerne la natura reddituale.

4. (segue) Distribuzioni da parte di *trust* opachi commerciali

La regola generale di non imponibilità delle distribuzioni effettuate dai *trust* opachi trova un'eccezione, secondo l'Agenzia delle entrate, nell'ipotesi, invero piuttosto rara, di **trust commerciali**⁽¹²⁾.

In tale ipotesi, le distribuzioni dovrebbero essere soggette, secondo l'Agenzia delle entrate, ad un'**aliquota del 26%** in capo alle persone fisiche percipienti. Ciò di fatto in analogia con il regime applicabile ai dividendi societari. Trova in tal caso applicazione anche la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili, in caso di compresenza delle stesse e di riserve di capitali, ex art. 47, comma 1, T.U.I.R.

L'analisi della fondatezza o meno di tale tesi è estranea all'oggetto del presente contributo⁽¹³⁾. Per quanto di rilievo in questa sede, si pone il problema di comprendere come declinare la tesi dell'Agenzia delle entrate in tema di *trust* commerciali rispetto alle distribuzioni nei confronti di beneficiari non residenti.

Assumendone la rilevanza fiscale, i proventi distribuiti dovrebbero ragionevolmente assumere **rilevanza territoriale in Italia**, quali redditi di capitale, ai sensi dell'art. 23 T.U.I.R., in quanto distribuiti da un soggetto residente in Italia (il *trust* commerciale). L'art. 23, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., infatti, sancisce la rilevanza territoriale in Italia dei redditi di capitale corrisposti "dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti". Nell'ambito applicativo della norma in questione dovrebbe ricadere anche il *trust* commerciale rispetto alle distribuzioni effettuate.

Si pone inoltre il problema di stabilire se il *trust* debba o meno agire, in tali ipotesi, come **sostituto di imposta**. Il D.P.R. n. 600/1973 prevede infatti l'intervento del soggetto che distribuisce il provento quale sostituto di imposta in una serie di ipotesi tassative sulla base del provento distribuito individuate in base ad un rinvio all'art. 44. Come detto, i proventi distribuiti da *trust* commerciale sono difficilmente riconducibili ad una delle categorie di cui all'art. 44 T.U.I.R.

Invero, nella fattispecie in esame dovrebbe trovare applicazione l'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973. Tale norma prevede infatti che "[i] soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 [cioè i soggetti IRES di cui all'art. 73 T.U.I.R., compresi i *trust*] operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi". La norma in esame, in altre parole, contiene un'ipotesi residuale di **obbligo di sostituzione di imposta** applicabile con riferimento a tutti i redditi di capitale non contemplati da altre norme. Accettando la soluzione prospettata dall'Agenzia delle entrate, tale norma potrebbe essere invocata per contestare l'omessa applicazione della ritenuta.

Vi sarebbe peraltro da chiedersi se, in caso di **beneficiari residenti nell'Unione Europea** diversi dalle persone fisiche possa trovare applicazione la ritenuta dell'1,2% di cui all'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973. Si tratta invero di un'ipotesi che si verifica raramente nella pratica.

Per completezza, non sembra che la **presunzione di redditualità** di cui all'art. 45 T.U.I.R. possa trovare applicazione nemmeno con riferimento alle distribuzioni dei *trust* commerciali. Come detto, infatti, la norma in esame non trova applicazione con riferimento ai *trust* residenti in Italia. Troverà invece applicazione, come espressamente previsto dall'Agenzia delle entrate, la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, T.U.I.R., in caso di compresenza di riserve di utili e di capitali.

5. Imputazioni di *trust* trasparenti residenti a beneficiari non residenti

In astratto, tale fattispecie assume come regola generale rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 73, comma 2, T.U.I.R. e art. 44, T.U.I.R. In base a tali norme, i redditi prodotti dai *trust*

trasparenti vengono **imputati ai beneficiari** indipendentemente dalla loro distribuzione.

Ferma restando l'imponibilità di tali imputazioni, da sempre si pone il problema di stabilire se le stesse possano assumere rilievo fiscale in Italia sotto il profilo territoriale, ai sensi dell'art. 23 T.U.I.R., laddove effettuate nei confronti di beneficiari non residenti.

In effetti, risulta difficile ricondurre tali imputazioni ad una delle ipotesi di cui all'art. 23 T.U.I.R. Trattandosi di un reddito di capitale, in teoria, la rilevanza territoriale di tale provento sarebbe subordinata all'avvenuta **distribuzione** da parte di un soggetto italiano. Come detto, l'art. 23, comma 1, lett. b), T.U.I.R. prevede l'imponibilità in Italia dei "redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti". I redditi del *trust* trasparente, tuttavia, sono imputati a prescindere da qualsiasi distribuzione, venendo in tal modo a mancare il presupposto per l'applicazione della regola in questione.

Né, d'altra parte, può assumere rilievo l'ipotesi di cui all'art. 23, comma 1, lett. g), T.U.I.R., in forza della quale assumono rilievo fiscale, in Italia, "i redditi di cui agli artt. 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti". L'ambito applicativo di tale ipotesi è infatti limitato alle società di persone oppure ai soggetti IRES che abbiano optato per la trasparenza fiscale (cfr. artt. 5, 115 e 116 T.U.I.R.) Si tratta di una disposizione che non sembra dunque applicabile ad enti diversi da quelli menzionati, seppur trasparenti.

In questo contesto, risulta difficile condividere la tesi sostenuta dell'Agenzia delle entrate, in maniera invero un po' apodittica, secondo la quale la norma di localizzazione in Italia del reddito in esame dovrebbe essere rinvenuta nella stessa disposizione impositiva di cui all'art. 73 T.U.I.R.⁽¹⁴⁾. La tesi in questione non tiene conto del fatto che, per definizione, la norma di localizzazione non può coincidere con la norma impositiva. D'altra parte, non sembra possibile che l'introduzione di una **fattispecie reddituale** permetta di desumere l'intenzione del legislatore di attribuire in via generale **rilevanza territoriale** alla stessa. Del resto, ove ciò fosse possibile, perderebbe di rilevanza la stessa funzione dell'art. 23 T.U.I.R.⁽¹⁵⁾.

Una tesi intermedia potrebbe essere quella di ritenere imponibili i proventi in esame al **momento della distribuzione**. Accettando tale impostazione, in altre parole, ci troveremmo davanti ad un provento che assume astratta rilevanza reddituale al momento dell'imputazione, ma assume effettivo rilievo territoriale in Italia solo al successivo momento della distribuzione, quando viene integrato il presupposto di territorialità di cui all'art. 23 T.U.I.R. per i redditi di capitale, rappresentato dalla corresponsione da parte di un soggetto italiano. In altre parole, con riferimento alle imputazioni effettuate dai *trust* trasparenti nei confronti dei soggetti non residenti, si creerebbe un **differimento della tassazione** rispetto alle imputazioni effettuate nei confronti dei beneficiari residenti.

Si tratta di una tesi in ogni caso insoddisfacente. Da un lato, infatti, sarebbe del tutto asistemático permettere ad una **regola di localizzazione** di individuare il momento impositivo. Dall'altro lato, nel momento in cui si verifica la distribuzione, il provento rappresenta una mera **movimentazione finanziaria**, avendo perso la natura reddituale manifestata al momento della produzione in capo al *trust* (quando invece non era imponibile). La tesi in questione comporterebbe di fatto la tassazione di un provento non avente più rilevanza reddituale⁽¹⁶⁾.

La questione è certamente complessa e di difficile soluzione e necessiterebbe, forse, l'intervento del legislatore.

Per completezza, i proventi imputati dal *trust*, laddove ritenuti imponibili, dovrebbero essere assoggettati ad **aliquota progressiva** in capo al beneficiario non residente che dovrebbe presentare a tal fine dichiarazione. Tale tassazione progressiva, come si vedrà, potrà essere limitata laddove il beneficiario possa beneficiare di una Convenzione contro le doppie imposizioni (cfr. la casistica di cui al par. 7).

6. Trust e Convenzioni contro le doppie imposizioni

Alcune complessità sorgono nel coordinare il regime di tassazione dei beneficiari non residenti di *trust* residenti con le Convenzioni contro le doppie imposizioni ("CDI")⁽¹⁷⁾.

Il **Modello di CDI OCSE** ("MDC") prevede che le CDI siano applicabili ai soggetti che:

- rivestano la qualifica di **persona** (cfr. artt. 1 e 3 MDC);

- siano residenti degli **Stati contraenti** e, in virtù di ciò, assoggettati ad imposta (cfr. art. 4 MDC).

La qualifica come persona del *trust* è genericamente accettata.

Al riguardo, il Commentario al Modello di Convenzione OCSE ("MDC") attribuisce la qualifica di persona a una pluralità di entità trasparenti quali ad esempio i c.d. **Collective Investment Vehicles** (CIVs) e i **Real Estate Investment Trusts** ("REITs")⁽¹⁸⁾.

Del resto, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n. 48/E/2007 conclude al riguardo che "[a]nnoverato, a seguito della modifica dell'art. 73 del T.U.I.R., tra i soggetti passivi d'imposta, ai fini convenzionali il *trust* deve essere considerato come 'persona' ('una persona diversa da una persona fisica' di cui all'art. 4, comma 3, Modello OCSE di CDI per evitare le doppie imposizioni)"⁽¹⁹⁾. Peraltro, vi sono alcune CDI che contemplano espressamente il *trust* (cfr. la CDI stipulata con gli Stati Uniti).

Più complessa è invece la qualifica del *trust* come soggetto residente e *liable to tax*. Infatti, il Commentario al MDC 2017 chiarisce che la **liability to tax** ai sensi dell'art. 4 MDC debba esser collegata alla "*comprehensive liability to tax - 'full tax liability' - based on the taxpayers' personal attachment to the State concerned (the 'State of residence')*". La disposizione collega, quindi, la residenza ai fini convenzionali ad un criterio di collegamento personale consistente nell'assoggettamento a imposizione di tutto il reddito ovunque prodotto (**worldwide income taxation**).

Sulla base di tali considerazioni, deve concludersi che la qualifica di *liable to tax* è riscontrabile in linea di principio solo nel **trust opaco**, difettando invece nel *trust* trasparente⁽²⁰⁾. Come conseguenza di tale impostazione, il *trust* trasparente non potrà beneficiare della CDI. Potrà in linea di principio beneficiarne il *trust* opaco, in relazione ai pagamenti ricevuti dagli altri Stati, con conseguente **riduzione della ritenuta "in uscita"**, conformemente alla CDI applicabile.

Per completezza, potranno beneficiare delle riduzioni convenzionali anche i **proventi** a propria volta **distribuiti dal trust opaco ai beneficiari**. In linea di principio tali proventi dovrebbero essere qualificati come dividendi. In tal senso depongono alcuni passaggi specifici Commentario MDC, art. 10 (cfr. par. 67, relativo alle distribuzioni effettuate dai *Real Estate Investment Trusts* e par. 27 con riferimento alle distribuzioni effettuate da società di persone trattate come opache nello Stato di residenza).

7. Beneficiari non residenti e Convenzioni contro le doppie imposizioni

Nonostante l'inapplicabilità della CDI al *trust* trasparente, tale CDI sarà applicata con riferimento al beneficiario a condizione che il **trust**, nello Stato di residenza del beneficiario stesso, sia considerato come **trasparente**.

Tale conclusione si fonda sul contenuto del c.d. **Partnership Report** del 1999 (OECD, *The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships*, Paris, 1999). Si tratta di un documento, ormai risalente, che contiene alcuni principi per risolvere, in conformità con i principi contenuti nelle CDI, le problematiche attinenti alle entità trasparenti. I principi indicati nel *Partnership Report* sono stati inclusi nel Commentario al MDC sin dal 2000. Inoltre, nel Commentario al MDC del 2017, l'applicazione dei principi del *Partnership Report* è stata estesa a tutti gli enti trasparenti, nell'ambito dei quali dovrebbero essere ricompresi i *trust*.

In estrema sintesi, il principio proposto dall'OCSE impone allo Stato della fonte di riconoscere i **benefici convenzionali**:

- al **trust**, se esso è trattato alla stregua di un autonomo soggetto passivo d'imposta e, quindi *liable to tax*, nel suo Stato di costituzione;
- ed, eventualmente anche ai **beneficiari**, laddove l'ente trasparente sia considerato come trasparente nel loro Stato di residenza.

È invece irrilevante, salvo specifiche eccezioni, la qualificazione fiscale attribuita al *trust* ad opera dello Stato della fonte. In estrema sintesi, il principio formulato dall'OCSE impone allo Stato della fonte di conformarsi alla qualificazione dello Stato della residenza, a seconda dei casi, del *trust* o dei beneficiari (c.d. **source follow residence principle**)⁽²¹⁾.

Il *Partnership Report*, in quanto tale, non ha efficacia giuridica vincolante. Peraltro, molto poche sono le CDI stipulate dall'Italia sulla base MDC 2017. Ad ogni modo, sia al *Partnership*

Report che al Commentario MDC 2017 viene comunemente attribuita rilevanza ai fini interpretativi.

8. Casistica connessa all'applicazione delle CDI

Le conseguenze derivanti dall'applicazione ai *trust* delle CDI sono diverse a seconda delle diverse ipotesi riscontrabili nella pratica. Nel seguito si fornisce una disamina della casistica più rilevante⁽²²⁾, limitandosi ovviamente all'ipotesi di *trust* con beneficiari non residenti.

8.1. Trust opaco e beneficiario e redditi prodotti in Italia

Il primo caso è quello di *trust* opaco commerciale residente in Italia con beneficiari residenti nello Stato B e redditi prodotti in Italia.

In questa ipotesi, i redditi percepiti dal *trust* sconteranno le ordinarie **ritenute** eventualmente previste dal diritto interno. I proventi successivamente distribuiti saranno a propria volta qualificati come **dividendi** (e pertanto potranno beneficiare delle aliquote previste dalla CDI Italia-B). In pratica, dovrebbe essere **irrilevante la qualifica del trust** (opaco o trasparente) attribuita dallo Stato B dei beneficiari (in ogni caso troverà applicazione la ritenuta prevista dalla CDI Italia-B).

8.2. Trust opaco commerciale e redditi prodotti all'estero

Il secondo caso è quello di *trust* commerciale opaco residente in Italia con beneficiari residenti nello Stato B e redditi provenienti dallo Stato F. In questo caso, troverà applicazione:

- la **CDI Italia-F** con riferimento ai redditi percepiti dal *trust* e provenienti da F;
- la **CDI Italia-B** con riferimento ai redditi distribuiti dal *trust* opaco commerciale (accettando la tesi dell'Agenzia delle entrate), i quali verranno qualificati come dividendi.

Laddove, peraltro, lo Stato B consideri il *trust* residente in Italia come trasparente, in applicazione dei principi contenuti nel *Partnership Report*, i beneficiari potranno usufruire della CDI F-B (a quel punto la CDI Italia-B diverrà irrilevante perché con ogni probabilità i dividendi distribuiti dal *trust* non saranno imponibili in B).

8.3. Trust trasparente con redditi prodotti in Italia

Il terzo caso riguarda l'ipotesi di *trust* trasparente residente in Italia con beneficiari residenti in B, che percepisce redditi prodotti in Italia. In tale ipotesi, i redditi percepiti dal *trust* dovrebbero essere tassati direttamente in capo ai beneficiari. Il provento dovrebbe assumere rilevanza fiscale in Italia, secondo l'interpretazione assunta dall'Agenzia delle entrate.

Secondo i principi esposti nel *Partnership Report*, sembrerebbe che possa trovare applicazione la **CDI Italia-B**, con la conseguente eventuale **riduzione dell'aliquota** applicata. Nonostante dunque in teoria, come sopra esposto, i proventi imputati per trasparenza debbano essere assoggettati ad aliquota progressiva, dovrebbe trovare applicazione la limitazione convenzionale alla tassazione.

8.4. Trust trasparente e redditi prodotti all'estero

Un quarto caso riguarda l'ipotesi di *trust* trasparente residente in Italia con beneficiari residenti nello Stato B, che percepisce redditi provenienti dallo Stato F. In tale ipotesi, come previsto dal *Partnership Report*, i proventi in questione saranno tassati in presenza delle condizioni nello Stato B, con applicazione della **CDI B-F**, a condizione che lo Stato B consideri il *trust* come trasparente. Non dovrebbe trovare applicazione la CDI Italia-F.

Alcune riflessioni sono peraltro opportune con riferimento all'**imponibilità in Italia dei proventi esteri percepiti dal trust italiano trasparente**.

In linea di principio, i proventi in questione non sono direttamente imponibili. Tuttavia, come sopra esposto, dovrebbero essere imponibili in Italia le relative imputazioni per trasparenza a soci non residenti, accettando la tesi dell'Agenzia delle entrate. Sennonché, anche la suddetta regola di territorialità elaborata dall'Agenzia delle entrate potrebbe essere limitata dalla CDI stipulata dall'Italia con lo Stato di residenza dei beneficiari.

Ai fini convenzionali, infatti, i proventi in questione potrebbero essere qualificati, alternativamente, a seconda dell'attività esercitata, come **redditi di impresa** o come "**altri redditi**", la fattispecie residuale di cui all'art. 22 del MDC. Quest'ultima disposizione disciplina le componenti di reddito non esaminate in altri articoli del MDC. L'articolo in questione prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, escludendo il potere impositivo dello Stato della fonte.

Nell'ipotesi, invero piuttosto rara, in cui il *trust* svolge attività di impresa, i redditi prodotti saranno imponibili in Italia in presenza di una **stabile organizzazione**. In tal caso, la potestà impositiva dell'Italia non potrà essere messa in discussione. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, i proventi in questione dovranno essere qualificati come "**altri redditi**" ex art. 22. L'art. 22, come detto, prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dei beneficiari (dunque nello Stato B), con esclusione dello Stato della fonte di localizzazione del *trust* (cioè dell'Italia). Dunque, accettando tale interpretazione, i proventi esteri percepiti da un *trust* trasparente residente in Italia non dovrebbero essere imponibili in Italia⁽²³⁾.

Per completezza, tale conclusione sembra essere stata condivisa anche dall'**Agenzia delle entrate**, la quale, nella circolare n. 34/E/2022, precisa che, "[n]el caso di *trust* trasparente, come anticipato, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera g-*sexies*), del T.U.I.R."

Sembra dunque esclusa l'imponibilità dei redditi di fonte estera imputati al beneficiario non residente dal *trust* trasparente italiano. Si tratterebbe, laddove confermata, di un'impostazione conforme ai principi in ambito OCSE.

(*) Avvocato. Morri Rossetti e Associati.

(1) Cfr. art. 73, comma 2, T.U.I.R.: "[n]ei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali".

(2) Sul punto si veda R. Lupi, "Il *Trust* 'opaco': qualificazione e imposizione dei redditi imputati al *trust*", in *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust - Quaderni Trusts e attività fiduciarie*, pagg. 27 e 80; M. Lupoi, G. Fransoni - N. de Renzis Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative*, IPSOA, 2008; A. Contrino, "Spunti in tema di beneficiari 'individuati', possesso dei redditi e imputazione dell'obbligazione tributaria nel *trust*", in Il "diritto attuale del beneficiario" come condizione per l'imputazione per trasparenza dei redditi dei *trust*, di A. Contrino - R. Lupi, in *Dialoghi Tributarî*, n. 3/2008, pag. 114; Id., "Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di *trust* trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche", in *Riv. dir. trib.*, n. 6/2011, pag. 317; N.L. de Renzis Sonnino, "La nozione di '*trust* trasparente' secondo l'Agenzia delle entrate", in *Corr. Trib.*, n. 4/2009, pag. 311; D. Stevanato, "Così la tassazione ai fini dell'imposta sui redditi", in *Guida al diritto-dossier*, 2011, pag. 29; L. Belluzzo, "Tassazione dei beneficiari di un *trust* non residente", in *Trust e attività fiduciarie*, 2011, pag. 398. 99 In tal senso G. Sepio, "Il *trust* come autonomo soggetto d'imposta e i criteri per la tassazione diretta dei beneficiari", in La regolamentazione del *trust* ai fini delle imposte sui redditi: luci e ombre, G. Sepio - E. Covino, in *Dialoghi dir. trib.*, 2007, pagg. 79-80.

(3) Cfr. circolare nn. 48/E/2007 e 34/E/2022.

(4) Si prescinde in questa sede dalla presunzione di residenza fiscale prevista dall'art. 73, comma 3, secondo la quale "[s]i considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i *trust* istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi".

(5) Sul punto G. Marino, "La residenza fiscale del *trust*", in N. de Renzis Sonnino - G. Fransoni (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, IPSOA, 2008, pagg. 78-79, in cui sottolinea come la mancanza di regole *ad hoc* per la determinazione della residenza determini la necessità di un'interpretazione analogica basata dapprima sui criteri generali e successivamente sulle presunzioni introdotte; T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Ospedaletto (Pisa), 2012, pag. 17; E. Vial, *Il trust. Tipologia e disciplina fiscale*, Verona, 2013, pag. 55; G. Fransoni, "La disciplina fiscale del *trust* nelle imposte dirette", in *Riv. dir. trib.*,

2007, pagg. 227 e 247; Id., "La residenza del *trust*", in *Corr. Trib.*, n. 32/2008, pag. 2583; L. De Angelis, "Il *trust*, oggetto misterioso della legislazione (anche) fiscale", in *Dir. prat. trib.*, 2008, pag. 723; M. Montefameglio, "La residenza fiscale del *trust*", in N. de Renzis Sonnino - G. Fransoni (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, IPSOA, 2008, pag. 118.

(6) Cfr. circolare 6 agosto 2007, n. 48/E e 20 ottobre 2022, n. 34/E.

(7) Cfr., oltre alle citate indicazioni dell'Agenzia delle entrate, T. Tassani, *I trusts nel sistema*, pagg. 48-49; G. Marino, *La residenza fiscale del trust*, cit., pagg. 79-80; Id., "Tutto il mondo è Paese: Canada e Italia in sintonia sulla residenza fiscale del *trust*", in *Trusts e attività fiduciarie*, 2012, pagg. 123-124; E. Della Valle, "Luci ed ombre della circolare sui *trust*: le imposte sui redditi", in *Riv. dir. trib.*, 2007, pag. 735; L. Perrone, *La residenza*, cit., pagg. 1604-1605; M. Montefameglio, *La residenza fiscale del trust*, cit., pag. 119; In disaccordo G. Fransoni, *La residenza*, cit., pagg. 2583-2584 per l'autore il domicilio fiscale del *trustee* non è un criterio idoneo per stabilire la residenza. Id., *La disciplina fiscale*, cit., pagg. 247-248.

(8) Da sempre si pone il problema di stabilire se un *trust* gestito dall'estero (avente dunque ivi la sede dell'amministrazione), ma la cui unica attività consiste nella detenzione di beni in Italia, possa essere ivi considerato residente in virtù del criterio dell'oggetto principale. Il tema invero è molto ampio, ponendosi la questione con riferimento in generale agli enti non residenti e non solo con riferimento ai *trust*. Per quanto di attinenza specifica ai *trust*, nella circolare n. 48/E/2007 e n. 34/E/2022, l'Agenzia delle entrate precisa che, con riferimento ai *trust* immobiliari, occorre avere riguardo al luogo di prevalente localizzazione degli immobili, mentre con riferimento ai *trust* mobiliari occorre avere riguardo all'effettiva attività esercitata. In sintesi, dunque, quanto meno con riferimento alle partecipazioni, la sola detenzione di partecipazioni in Italia non determina l'attrazione in Italia della residenza fiscale (cfr. S. Morri - F. Nicolosi, "La residenza fiscale dei *trust* opachi alla luce della recente circolare", in *Rivista Telematica di diritto tributario* del 19 dicembre 2022, rinviando anche alla dottrina ivi citata e agli approfondimenti per l'ipotesi di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni).

(9) Sulla distinzione tra *trust* opaco e trasparente cfr. A. Contrino, *Trust, vincoli di destinazione e sistema tributario. Un itinerario di ricerca*, Pisa, 2021, pag. 158; T. Tassani, op. cit.

(10) La *ratio* di tale impostazione risiede nel fatto che il *trust* opaco è un autonomo soggetto di imposta. Da ciò emerge dunque l'opportunità di non sottoporre ad un'ulteriore tassazione un reddito già tassato in capo al *trust* (ciò quantomeno nei casi in cui il reddito, ove percepito direttamente, non sarebbe soggetto ad aliquota progressiva). Del resto, tale conclusione trova conferma nel fatto che il *trust* svolge di fatto nella pratica anche il ruolo di veicolo di investimento per i beneficiari. La non imponibilità delle distribuzioni è in questo contesto coerente con l'esigenza di garantire la tendenziale neutralità tra l'acquisto diretto di beni (in particolare di attività finanziarie) da parte della persona fisica beneficiaria e l'investimento effettuato per il tramite del *trust*. Non si può peraltro sottacere che vi sono casi in cui tale impostazione può dar luogo ad un risparmio fiscale. Tale risparmio è dato dalla differenza tra l'aliquota IRES cui è soggetto il *trust* (24%) e la maggiore aliquota normalmente applicabile alle persone fisiche (in via di estrema semplificazione, tassazione progressiva o, in caso di rendite finanziarie, 26%).

(11) Cfr. circolare n. 34/E/2022.

(12) Cfr. circolare n. 34/E/2022. Sulla nozione di *trust* commerciale, cfr. T. Tassani, *I trusts nel sistema*, cit., pag. 45; M. Lupoi, "Imposte dirette e *trust* dopo la Legge finanziaria", in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, pag. 5; V. Stuppia, "La qualifica del *trust* quale ente commerciale o non commerciale - I possibili criteri - Il *trust* ONLUS", in N. de Renzis Sonnino - G. Fransoni (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, IPSOA, 2008, pag. 137.

(13) Ci si limita ad evidenziare che si tratta di una tesi estremamente controversa. Tale conclusione, infatti, viene raggiunta in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate. Essa produce peraltro l'effetto di creare artificialmente una categoria di reddito di capitale, non direttamente riconducibile alle categorie di cui all'art. 44 T.U.I.R. In effetti, l'unica ipotesi alla quale potrebbero essere astrattamente ricondotti i proventi in esame è quella residuale di cui all'art. 44, comma 1, lett. h), T.U.I.R. In base a tale norma, sono qualificati come reddito di capitale "gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto". Sennonché, la norma in esame è da sempre stata considerata idonea ad intercettare i proventi distribuiti dal *trust*, non essendo questi

propriamente assimilabili al frutto di un impiego di capitale. Del resto, anche in passato, la norma in questione non è mai stata invocata per giustificare l'eventuale tassazione dei proventi distribuiti dal *trust* opaco, residente o non residente che fosse, né dalla dottrina, né dall'Agenzia delle entrate nelle circolari nn. 48/E/2007 e 34/E/2022. Anche quando, nella circolare n. 61/E/2011, l'Agenzia delle entrate aveva concluso in via interpretativa in merito all'imponibilità delle distribuzioni dei *trust* opachi esteri, nessun riferimento era stato effettuato a tale norma. Perfino quando, nel 2019, venne normativamente sancita l'imponibilità delle distribuzioni effettuate da *trust* opachi non residenti non soggetti a congrua tassazione (cfr. art. 13, D.L. n. 124/2019; Legge 19 dicembre 2019, n. 157), ciò avvenne inserendo una ipotesi specifica all'interno dell'art. 44 T.U.I.R. (la già citata lett. g-*sexies*). Tale integrazione non sarebbe stata necessaria laddove l'imponibilità avesse potuto essere desunta dal disposto dell'art. 44, comma 1, lett. h), T.U.I.R.

(14) Cfr. circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E: "[n]el caso di beneficiari non residenti di *trust* italiani trasparenti o misti il reddito loro imputato va considerato prodotto in Italia ai sensi del principio generale sancito dall'art. 23, lett. b), del T.U.I.R. Tale disposizione prevede, come noto, l'imponibilità nei confronti di soggetti non residenti dei redditi di capitale 'corrisposti' dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri. Tuttavia, dal momento che la lett. g-*sexies*) sopra richiamata ha definito una nuova tipologia di reddito di capitale che assume rilevanza per effetto della sola imputazione, si ritiene che, in forza della specialità della norma, tale criterio prevalga su quello della corresponsione previsto in linea generale dalla predetta lett. b), comma 1, dell'art. 23". imputati da *trust* residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione.

(15) In senso critico verso la tesi dell'Agenzia si è tendenzialmente espressa la dottrina; cfr., *ex multis*, A. Contrino, "Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di *trust* interposti, trasparenti e transnazionali: osservazioni critiche", in *Riv. dir. trib.*, n. 6/2011, pagg. 317-334; Assonime, Consultazioni, 2021, pag. 12; meno ostile sembra essere, invece, T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, 2012, pagg. 103-104.

(16) Cfr. sul punto D. Mologni, "La territorialità dei redditi del *trust* trasparente alla luce della circolare n. 34/E/2022", in *Boll. trib.*, n. 3/2023, pag. 175. In tale contributo viene peraltro evidenziato il fatto che, secondo l'Agenzia delle entrate, con riferimento ai beneficiari non residenti di *trust* trasparenti, l'"imputazione" viene a sostituire la "corresponsione" ai fini della territorialità. In questo contesto ci si potrebbe chiedere se, stante tale equiparazione tra "imputazione" e "corresponsione", in caso di imputazione per trasparenza a beneficiari non residenti debba possa trovare applicazione la ritenuta di cui all'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, anziché la tassazione progressiva.

(17) Cfr., *ex multis*, G. Bizioli, "L'applicazione al *trust* delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e del MLI", in AA.VV., *Fiducia e destinazione patrimoniale*, Bologna, 2022, pag. 215.

(18) Cfr. G. Bizioli, op. cit.; A. Rust, *Article 3, in Klaus Vogel on Double Taxation Conventions*, Alphen aan den Rijn, 2015, pag. 187; C. Garbarino, "La soggettività del *trust* nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni", in *Dir. prat. trib.*, 2000, III, pag. 391; A. Contrino, "Rimborso del credito d'imposta sui dividendi e *trust* nel Trattato Italia-Regno Unito: questioni in punto di soggettività convenzionale, beneficiario effettivo e *subject to tax clause*", in *Riv. dir. trib.*, 2020, V, pag. 103; G. Maisto, "L'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ai *trusts*", in G. Franson - N. de Renzis Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, IPSOA, 2008.

(19) Cfr. G. Maisto, "L'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni", in M. Lupoi, G. Franson - N. de Renzis Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust. Dottrina, casi e soluzioni operative*, IPSOA, 2008, pag. 89 ss.

(20) Cfr. A. Contrino, "Double tax treaties and Trust: an italian perspective in light of the new international scenario", in *Riv. dir. trib.*, n. 5/2021, pag. 189; G. Bizioli, op. cit.

(21) Cfr. A. Contrino, *Double tax treaties*, op. cit.

(22) Cfr., con riferimento ai *trust*, A. Contrino, *Double tax treaties*, op. cit.; con riferimento alle società di persone, cfr., *ex multis*, M. Gazzo, "Trattamento degli utili distribuiti da società di persone italiane a soci non residenti", in *Fiscalità internazionale*, n. 1/2004; M. Gusmeroli, "Società semplice trasparente, veicoli esteri discriminati", in *Quotidiano del Fisco* del 30 dicembre 2019; S. Grilli - M. Busia, "Applicazione dei trattati alla luce delle modifiche al regime dei dividendi corrisposti alle società semplici", in *il fisco*, n. 21/2021, pag. 2015.

(23) Cfr., con riferimento alle *partnership*, R. Russo - E. Pedrazzini, "The Only Way Out Is the Way Through: Taxation of Partnerships in Italy", in 45 *European Taxation*, n. 4/2005; S. Grilli, "Brevi note in tema di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni alle società di capitali trasparenti ai fini IRES", in *Riv. dir. trib.*, 2006, I, pag. 9.

Copyright 2024 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati